

Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2014, n. 49-7404

L.R. 8/2013, art. 5. Partecipazione della Regione Piemonte alla costituzione della Fondazione nell'ambito della ricerca e dell'innovazione in agricoltura.

A relazione del Vicepresidente Pichetto Fratin e dell'Assessore Sacchetto:

La legge regionale n. 8 del 7 maggio 2013 “Legge finanziaria per l’anno 2013” all’art. 5 prevede la messa in liquidazione della Tenuta Cannona s.r.l. e del CReSO s.c.r.l. e la partecipazione ad una Fondazione nell’ambito della ricerca e dell’innovazione in agricoltura.

Successivamente il Consiglio regionale, in attuazione dell’art. 44 della legge regionale 4 maggio 2012 n. 5, ha approvato, con deliberazione n. 254-34309 del 5 novembre 2013, il piano regionale di razionalizzazione delle partecipazioni regionali con cui ha confermato la liquidazione della Tenuta Cannona s.r.l. e del CReSO s.c.r.l e la creazione di una fondazione operativa nell’ambito delle tematiche agroalimentari con progressiva uscita della Regione Piemonte.

La Fondazione, come previsto dalla LR n. 8/2013, si pone l’obiettivo di garantire continuità e rafforzamento ad una politica regionale di sostegno alla ricerca e all’innovazione in agricoltura attraverso la promozione della ricerca, dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico con particolare riguardo alle tecniche e tecnologie sostenibili nel settore agroalimentare.

In attuazione del disposto legislativo si è proceduto a contattare i Soggetti pubblici e privati attualmente presenti nella Società Tenuta Cannona s.r.l. e CReSO s.c.r.l. ed i possibili nuovi Soggetti pubblici e privati interessati a partecipare alla costituenda Fondazione in qualità di fondatori.

Da tale confronto è emersa la volontà di costituire tale fondazione in qualità di Socio fondatore anche da parte di Unioncamere Piemonte come da loro deliberazione n. 59 del 31/10/2013.

Ritenuto opportuno individuare nella “fondazione di partecipazione” la forma giuridica più idonea al raggiungimento delle finalità della fondazione in quanto permette alle Istituzioni del territorio piemontese interessate di partecipare successivamente alla costituzione come evidenziato peraltro nello studio di fattibilità agli atti della direzione Agricoltura.

Acquisito lo studio di fattibilità che prevede tra l’altro l’operatività dal 1 gennaio 2015 della costituenda Fondazione e una fase di start up di tre anni sostenuta dalla Regione Piemonte mediante successivi incrementi al patrimonio per favorire il consolidamento della Fondazione e l’accesso progressivo ad altre fonti di finanziamento specifiche per le attività di ricerca, sperimentazione, dimostrazione e trasferimento tecnologico.

Posto che, nelle more dell’avvio dell’attività della costituenda Fondazione prevista a partire dall’anno 2015, si rende comunque necessario garantire la prosecuzione dei programmi di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola attualmente realizzati dalle Società Tenuta Cannona s.r.l. e CReSO s.c.r.l..

Stabilito che le partecipate regionali Società Tenuta Cannona s.r.l. e CReSO s.c.r.l. dovranno realizzare tali attività 2014 nei limiti delle risorse disponibili sull’UPB DB11201 del bilancio di previsione 2014, senza determinare variazioni negative sui relativi stati patrimoniali e ritenuto quindi opportuno procedere all’assegnazione di 949.000,00 euro sul capitolo n.166033/2014 e di 51.000,00 euro sul capitolo n. 262052/2014 per il pagamento della quota consortile CRESO.

Visto lo schema di statuto, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Fatte salve le eventuali modifiche dello stesso che si rendessero necessarie ai fini dell’iscrizione della Fondazione nel registro regionale centralizzato delle Persone Giuridiche;

visto che il comma 4 dell’articolo 5 della LR 8/2013 prevede che la Giunta regionale debba adottare tutti gli atti necessari per procedere alla partecipazione alla Fondazione ed esercitare i diritti inerenti la qualità di Socio fondatore;

visto che il comma 5 del medesimo articolo prevede che la Regione Piemonte partecipi alla costituzione del patrimonio di dotazione iniziale della Fondazione e che con DD 1239 del 18/12/2013 della Direzione Agricoltura si è provveduto a impegnare la somma di Euro 77.500,00 in attuazione della DGR n. 38-6912 del 18/12/2013;

ritenuto necessario intervenire in misura straordinaria, come previsto dallo studio di fattibilità, nei primi tre anni di avvio della Fondazione, con un incremento del patrimonio nella misura massima di 1.000.000,00 di euro annui, previa verifica dello stato finanziario della Fondazione, allo scopo di garantirne l'autonomia finanziaria e ritenuto pertanto di incaricare la direzione Agricoltura a determinare l'incremento patrimoniale a favore della Fondazione in relazione al bilancio preventivo e ai programmi di attività della Fondazione stessa e ritenuto quindi opportuno procedere all'assegnazione € 1.000.000,00 sul cap. n. 262052/2015 ed € 1.000.000,00 sul cap. n. 262052/2016;

dato atto che sull'UPB1122 del Bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 risulta presente uno stanziamento di euro 51.000,00 per l'anno 2014 e di euro 1.000.000,00 per gli anni 2015 e 2016. Alla restante somma di 1.000.000,00 di euro, a valere sull'anno 2017 si farà fronte con le risorse che saranno iscritte con il Bilancio di previsione per gli anni 2015-2017;

preso atto che le partecipate regionali Società Tenuta Cannona s.r.l. e CReSO s.c.r.l. per lo svolgimento delle loro attività di ricerca e sperimentazione hanno attivato contratti ed instaurato collaborazioni nonché acquisito beni mobili ed usufruito di beni immobili in comodato;

visto l'articolo 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

visto l'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

visti gli articoli 14 e 15 del Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R "Regolamento regionale di contabilità (art. 4 legge regionale 7/2001)";

vista la legge regionale 5 febbraio 2014, n. 2 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016";

vista la D.G.R. n. 1-7079 in data 10/02/2014 inerente la ripartizione in capitoli, ai fini della gestione, delle unità previsionali di base di cui alla citata l.r. n. 2/2014;

vista la D.G.R. n. 2-7080 del 10/2/2014 inerente la prima assegnazione dalle risorse finanziarie e recante disposizioni per il ripristino delle assegnazioni di bilancio già presenti nella gestione provvisoria del bilancio;

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

sulla base delle considerazioni svolte in premessa:

- di approvare, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 8/2013 e della D.C.R. 254-34309 del 5 novembre 2013 la partecipazione della Regione Piemonte, in qualità di Fondatore, alla costituzione della Fondazione denominata "Fondazione per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese", approvandone contestualmente lo statuto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, fatte salve le eventuali modifiche che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione della Fondazione nel registro regionale centralizzato delle Persone Giuridiche;
- di autorizzare il Presidente o suo delegato a rappresentare la Regione Piemonte negli adempimenti riguardanti la costituzione della Fondazione di cui al punto precedente nei tempi e nei modi necessari per permettere l'operatività della costituenda Fondazione dal 1 gennaio 2015;
- di prevedere con successivo atto l'individuazione del percorso relativo alla definizione dei

rapporti tra le cessande Società Tenuta Cannona s.r.l. e CReSO s.c.r.l. e la Fondazione, ivi compresa la definizione dei contratti in essere;

- di assegnare la somma di 949.000,00 euro sul cap. n. 166033/2014 al fine di garantire la prosecuzione delle attività e dei progetti attualmente realizzati dalla Società Tenuta Cannona s.r.l. e CReSO s.c.r.l., € 51.000,00 sul capitolo 262052/2014 per il pagamento della quota consortile CRESO, € 1.000.000,00 sul cap. n. 262052/2015 ed €1.000.000,00 sul cap. n. 262052/2016 al fine di garantire il patrimonio di start up della Fondazione negli anni 2015 e 2016;

- di incaricare la direzione Agricoltura ad approvare un contributo di risorse pari a 949.000,00 euro per i programmi di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola per l'anno 2014 realizzati dalle partecipate regionali Società Tenuta Cannona s.r.l. e CReSO s.c.r.l. sull'UPB DB11201 del bilancio di previsione 2014 e di incaricare altresì la direzione Agricoltura al versamento della quota consortile per la partecipazione al CReSO s.c.r.l. pari a 51.000,00 euro, al cui onere si farà fronte con le risorse iscritte sull'UPB 11202 del Bilancio di previsione per l'anno 2014, pari a 51.000 euro;

- di autorizzare il finanziamento, nella misura massima di 1.000.000,00 di euro per gli anni 2015, 2016 e 2017, previa verifica dello stato finanziario della Fondazione, di un intervento straordinario finalizzato all'incremento del patrimonio limitato alla fase di start up allo scopo di garantire l'autonomia finanziaria, incaricando la direzione Agricoltura all'assunzione degli atti necessari. Tale onere sarà finanziato con gli stanziamenti presenti sull'UPB 11202 del Bilancio per l'anno 2014-2016. Alla restante somma di 1.000.000,00 di euro, a valere sull'anno 2017 si farà fronte con le risorse che saranno iscritte con il Bilancio di previsione per gli anni 2015-2017.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

STATUTO DELLA
"FONDAZIONE PER LA RICERCA L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO TECNOLOGICO
DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE"

Art. 1

Disposizioni generali

1. E' costituita, ai sensi dell'articolo 5 della Legge Regionale 8/2013, una Fondazione per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese, senza finalità di lucro, di seguito denominata Fondazione.
2. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile ed opera nel campo della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese.

Art. 2

Sede

1. La Fondazione ha sede legale in Manta (CN), Via Falicetto, 24. La stessa ha sedi operative in Manta (CN), Carpeneto (AL), Boves (CN) e Cravanzana (CN). Il consiglio di amministrazione può istituire sedi operative in Piemonte onde svolgere in via accessoria e strumentale, rispetto alle finalità della Fondazione, le attività di cui all'art. 4.

Art. 3

Finalità

1. La Fondazione promuove e realizza la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese, con particolare riguardo ai temi della qualità delle produzioni e alla sostenibilità delle tecniche e tecnologie agroalimentari. Le attività di innovazione e ricerca sono finalizzate alla crescita economica, sociale e culturale degli addetti alle filiere agroalimentari, nonché allo sviluppo del sistema agroalimentare, con particolare riferimento alle interconnessioni con l'ambiente e in armonia con la tutela e la valorizzazione del territorio piemontese.
2. In particolare la Fondazione si propone di:
 - a) sviluppare percorsi di innovazione continua per il miglioramento della qualità dell'agricoltura piemontese, intesa in termini di qualità sensoriale e nutrizionale, di sicurezza alimentare, di sostenibilità ambientale ed economica;
 - b) promuovere la diffusione di processi di innovazione tecnologica e organizzativa appropriata alle specificità socio-economiche ed ecologiche delle realtà locali;
 - c) favorire l'integrazione delle conoscenze provenienti da

differenti ambiti di ricerca e stimolare sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale e internazionale, anche al fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;

- d) trasferire i risultati dell'attività sperimentale fornendo supporto specialistico ai servizi di consulenza tecnica svolti da enti, organizzazioni e associazioni operanti sul territorio piemontese.

Art. 4

Attività

1. Per perseguire le finalità di cui all'art. 3, la Fondazione svolge le attività di:
 - a) ricerca e sperimentazione scientifica;
 - b) innovazione tecnologica;
 - c) trasferimento di tecnologie e conoscenze innovative.
2. Per svolgere la propria attività, la Fondazione può:
 - a) partecipare ai bandi per il finanziamento di progetti di ricerca, emanati da Soggetti pubblici o privati;
 - b) stipulare accordi, convenzioni o contratti con enti, istituti pubblici e privati dotati di personalità giuridica;
 - c) gestire centri e aziende sperimentali, con particolare riferimento a quelle già operanti sul territorio regionale;
 - d) promuovere lo sviluppo e l'incremento di reti di ricerca interregionali ed internazionali, per incardinare la propria attività in un contesto tecnico-scientifico di alto profilo ed amplificare gli effetti di ricaduta del trasferimento tecnologico sulle filiere agroalimentari regionali.
3. La Fondazione può realizzare, sia all'interno delle sedi di cui all'art. 2, sia sul territorio piemontese, programmi di ricerca, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico a carattere regionale, nazionale e internazionale. Può sviluppare materiali vegetali innovativi e tecniche di produzione sostenibili, atti a favorire il miglioramento qualitativo della produzione agricola piemontese, anche in funzione e a supporto della valorizzazione dei prodotti del territorio regionale.
4. Per perseguire i propri fini o finanziare le proprie attività, la Fondazione può porre in essere tutti gli atti e le operazioni occorrenti che non le siano precluse dalla legge e dallo Statuto, compresa ogni altra attività ausiliaria, accessoria, strumentale utile al perseguimento dei propri scopi.

Art. 5

Fondatori e partecipanti

1. I Soggetti Fondatori sono Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte in rappresentanza del sistema camerale piemontese.
2. Possono aderire, inoltre, ed ottenere la qualifica di

Partecipanti i soggetti pubblici e privati, che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla gestione della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi, mediante contributi in denaro, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo ovvero con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

3. L'ammissione dei partecipanti è decisa con delibera adottata a maggioranza assoluta dall'Assemblea di partecipazione in base ai criteri stabiliti dall'Assemblea stessa.
4. Il Consiglio di Amministrazione pronuncia la decadenza dalla qualità di partecipante nei seguenti casi:
 - a) ogni modifica della forma giuridica del partecipante reputata non compatibile dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) l'assoggettamento del partecipante a procedure concorsuali di qualsivoglia tipo;
 - c) il mancato rispetto delle condizioni previste dalla delibera di ammissione.
5. Ogni partecipante può recedere. Il recesso ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della relativa comunicazione alla Fondazione.

Capo II Organi ed amministrazione

Art. 6 Organi e loro durata

1. Gli organi della Fondazione sono:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) l'Assemblea di partecipazione ;
 - d) il Comitato tecnico;
 - e) il Revisore unico.
2. Gli organi della Fondazione, diversi dall'Assemblea di partecipazione, durano in carica quattro anni. I loro componenti possono essere confermati una sola volta e, se nominati prima del termine quadriennale, restano in carica sino a tale scadenza.

Art. 7 Presidente

1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea di partecipazione tra i membri del Consiglio di Amministrazione designati dalla Regione Piemonte.
2. Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, sono svolte dal consigliere più anziano di età.

Art. 8

Funzioni e poteri del Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale della Fondazione sia di fronte a terzi che in giudizio che in sede stragiudiziale. Egli assicura il regolare funzionamento della Fondazione, svolge funzioni di impulso e coordinamento in conformità agli indirizzi programmatici predisposti dall'Assemblea di Partecipazione ed approvati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Al Presidente competono tutti i poteri non riservati dallo statuto ad altri organi.
3. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, determina l'ordine del giorno e dispone l'istruttoria degli atti.
4. Al Presidente competono tutti i poteri di sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione.
5. Propone al Consiglio di amministrazione l'approvazione del bilancio di esercizio, del bilancio di previsione e le relazioni accompagnatorie.
6. In caso di necessità e urgenza, il Presidente adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendole a ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima adunanza successiva.

Art. 9

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea di Partecipazione ed è composto da cinque componenti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza, compreso il Presidente.
1. I componenti del Consiglio di amministrazione sono così individuati:
 - a) Tre su designazione della Regione Piemonte;
 - b) Due su designazione di Unioncamere Piemonte.

Art. 10

Funzionamento del Consiglio di amministrazione.

1. Le modalità di funzionamento e di convocazione delle riunioni del Consiglio di amministrazione sono fissate dal regolamento del medesimo.
2. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica compreso il Presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; quelle relative all'approvazione e alle modifiche dei regolamenti interni sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Nelle votazioni a scrutinio palese, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
3. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il Revisore unico, senza diritto di voto.

4. Alle sedute possono essere invitati, senza diritto di voto, il direttore e altro personale della Fondazione.
5. L'assenza ingiustificata di un consigliere per più di tre sedute del Consiglio è segnalata al Soggetto designante e può comportare la sua decadenza dalla carica.

Art. 11

Competenze del Consiglio di amministrazione

1. Al Consiglio di amministrazione spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed assume le deliberazioni afferenti:
 - a) i regolamenti per il funzionamento della Fondazione;
 - b) l'ammissione dei soci Partecipanti con le relative modalità di ammissione;
 - c) la relazione annuale sull'attività svolta;
 - d) l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo e delle relative relazioni accompagnatorie;
 - e) la nomina del Comitato tecnico;
 - f) la nomina del direttore e l'approvazione dell'organigramma;
 - g) la nomina del Revisore Unico e la determinazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, del relativo compenso;
 - h) l'approvazione delle modifiche statutarie;
 - l) l'acquisto o la vendita di beni mobili e immobili;
 - l) la stipulazione di accordi generali e convenzioni quadro;
 - m) la costituzione in giudizio della Fondazione nelle liti civili, penali, amministrative e tributarie, con facoltà di delega per le cause minori e per il contenzioso del lavoro;
 - n) l'approvazione di direttive e atti di indirizzo nonché ogni altro atto riservato dai regolamenti al Consiglio di amministrazione.
 - o) liquidazione della fondazione e nomina del liquidatore

Art. 12

Assemblea di Partecipazione

1. L'Assemblea di Partecipazione è composta dai legali rappresentanti dei fondatori, dei partecipanti o loro delegati ed è presieduto dal Presidente della Fondazione.
2. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente della Fondazione; può essere, altresì, convocata dal Presidente di sua iniziativa o dietro richiesta di almeno la metà dei fondatori. L'Assemblea delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su:
 - a) espressione di parere non vincolante sulle modificazioni dello Statuto;
 - b) predisposizione, per la proposta al Consiglio di Amministrazione, degli indirizzi programmatici pluriennali ed annuali che determinano le strategie, le priorità e gli

obiettivi da perseguire, nonché i relativi programmi di intervento cui deve attenersi la fondazione;

- c) eventuali incrementi del patrimonio in caso di insufficienza o inidoneità dello stesso al raggiungimento dello scopo della Fondazione o sull'estinzione della Fondazione, ai sensi dell'art.18 del presente Statuto.
3. Il Presidente trasmette ai Partecipanti i documenti di volta in volta richiesti relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione.

Art. 13

Comitato tecnico

1. Il Comitato tecnico è organo di consulenza a supporto del Presidente e del Consiglio di amministrazione per individuare e interpretare la domanda di ricerca delle filiere agroalimentari regionali.
2. Il Comitato tecnico è articolato in sezioni rappresentanti le filiere e gli ambiti di attività della Fondazione.

Art. 14

Revisore unico

1. Il Revisore unico è nominato dal Consiglio di amministrazione, scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.
2. Il Revisore adempie ai doveri ed esercita i poteri previsti dagli art. 2403 e 2403 bis del codice civile. La responsabilità del Revisore è quella dei sindaci prevista dall'art. 2407 del codice civile.

Capo III

Struttura organizzativa, programmazione e valutazione dell'attività

Art. 15

Struttura organizzativa

1. La Fondazione si avvale di una struttura organizzativa e funzionale ai propri fini istituzionali e statutari definita dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Consiglio di amministrazione nomina un Direttore, che coadiuva il Presidente nell'esecuzione dei deliberati del Consiglio di amministrazione e assicura la gestione operativa delle attività necessarie al buon funzionamento della Fondazione, nonché l'organizzazione del personale.
3. Il Consiglio di amministrazione individua gli ambiti omogenei di attività della Fondazione e ne determina l'articolazione e le strutture organizzative più appropriate, quali centri di ricerca

o altre unità operative in forma diversa.

4. I responsabili di tali strutture collaborano con il Direttore nel formulare le proposte di programma di attività, con l'indicazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per la sua realizzazione.

Capo IV Patrimonio e mezzi economici

Art. 16 Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione indisponibile conferito in sede di atto costitutivo;
- dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite dai Fondatori e dai Partecipanti, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle contribuzioni che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e/o privati diversi dai Fondatori e dai Partecipanti, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- da conferimenti, elargizioni, erogazioni, contribuzioni e da quanto comunque perverrà alla Fondazione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e/o privati, espressamente destinati ad incremento del patrimonio.

2. La Fondazione deve provvedere al raggiungimento dello scopo per il quale è costituita con il ricavato dell'esercizio della sua attività, diretta o indiretta, della amministrazione, anche straordinaria, e con il suo patrimonio, nonché con i contributi di enti o persone fisiche.

3. Il patrimonio della Fondazione, come indicato in atto costitutivo e come ulteriormente incrementato, ha il fine di realizzare il funzionamento della Fondazione ed è vincolato alla realizzazione dei suoi scopi ed alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione, con esclusione del fondo di dotazione indisponibile e di eventuali ulteriori conferimenti, espressamente dichiarati indisponibili.

4. I contributi e le elargizioni sono corrisposti da soggetti pubblici e privati e costituiscono le entrate di cui al successivo articolo. I contributi finalizzati all'erogazione di servizi prestati nell'interesse della collettività sono corrisposti da soggetti pubblici, tramite convenzione.

5. In caso di insufficienza o inidoneità del patrimonio al raggiungimento dello scopo della Fondazione, l'Assemblea di partecipazione si riunisce per deliberare se integrare il patrimonio o estinguere la Fondazione, ai sensi dell'art. 18 del

presente Statuto.

Art.17

Entrate disponibili

1. Le entrate costituenti il fondo di gestione della Fondazione, disponibili per il raggiungimento dello scopo, sono costituite:
 - dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima non destinati al patrimonio indisponibile;
 - da eventuali elargizioni, erogazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e/o privati, che non siano espressamente destinati a patrimonio indisponibile. I contributi finalizzati all'erogazione di servizi prestati nell'interesse della collettività sono corrisposti da soggetti pubblici, tramite convenzione;
 - da contributi ottenuti per lo svolgimento di progetti di ricerca, sperimentazione e trasferimento tecnologico;
 - dai beni mobili ed immobili e dalle somme da chiunque conferite alla Fondazione, destinati a gestione.
2. Le rendite e le risorse della fondazione destinate al fondo di gestione, compresi gli eventuali residui attivi d'esercizio saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione, la realizzazione dei suoi scopi e la copertura degli eventuali disavanzi di gestione.

Art. 18

Contabilità e bilanci

1. L'esercizio finanziario della Fondazione inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. I bilanci di esercizio sono redatti secondo le disposizioni degli articoli 2423 e successivi del Codice civile, in quanto compatibili.
3. Il Consiglio di amministrazione, vista la relazione del Collegio dei revisori, approva il bilancio di previsione, il bilancio di esercizio, la nota integrativa e la relazione annuale dell'attività della Fondazione.
4. La Fondazione tiene i libri e le altre scritture contabili prescritte dall'articolo 2214 del codice civile. Per l'attività commerciale è tenuta una contabilità separata.

Capo V
Disposizioni finali e transitorie

Art. 19

Estinzione della Fondazione

1. La Fondazione si estingue quando gli scopi statutari sono stati raggiunti ovvero sono divenuti impossibili.
2. L'estinzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che dispone la liquidazione e nomina il liquidatore. La Regione Piemonte prende atto dell'avvenuta estinzione ai sensi della legislazione vigente.
3. In caso di estinzione, i beni mobili e immobili conferiti in comodato d'uso devono essere restituiti, ai Soggetti conferenti.
4. Il Consiglio di Amministrazione, esperita la fase di liquidazione, devolve il patrimonio residuo ad altri Enti privi di scopo di lucro che perseguano finalità analoghe a quelle della fondazione estinta e comunque nel rispetto dell'art.31 del Codice civile.

Art. 20

Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno risolte da arbitro unico e in via di diritto secondo il Regolamento della Camera arbitrale di Milano. La sede dell'arbitrato sarà Torino.

Art. 21

Rinvio

1.Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 10 della Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17 "*Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione*".

2.Per quanto non espressamente riportato dallo Statuto si intendono richiamate le disposizioni delle leggi vigenti, le norme del Codice civile e delle sue disposizioni d'attuazione, in particolare quelle in tema di fondazioni private legalmente riconosciute, nonché i regolamenti deliberati dal Consiglio di amministrazione.

Torino, _____